

(N. 2470)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1967

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il 1° luglio 1967 è entrato in applicazione il Regolamento n. 120/67 adottato il 13 giugno 1967 dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Detto regolamento, all'articolo 23, prevede la possibilità per l'Italia di ridurre, a decorrere dalla campagna di commercializza-

zione 1967-68 (1° luglio 1967) il prelievo all'importazione dei cereali foraggeri (orzo, avena, granturco, sorgo e durra, miglio) provenienti da Paesi estranei alla Comunità economica europea, e ciò al fine di poter graduare nel tempo l'allineamento del prezzo italiano di detti cereali a quello comunitario.

Detta agevolazione è stata richiesta espressamente dal nostro Paese in sede comunitaria.

ria, perchè assolutamente necessario, nel momento in cui viene attuata l'unificazione dei mercati, porre in grado il nostro settore zootecnico di affrontare la piena concorrenzialità delle produzioni.

La concessione dell'agevolazione di cui all'articolo 23 del regolamento comunitario n. 120/67 sopracitato è subordinata, peraltro, alla non discriminazione nei confronti degli stessi cereali che provengono dall'area comunitaria, ciò che comporta per tali provenienze, che dal 1° luglio 1967 non sono più soggette a prelievo, il pagamento di corrispondenti sovvenzioni.

Tali sovvenzioni devono essere anticipate dall'Italia, ma sono di intera imputazione al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) della Comunità economica europea.

Per lo stesso motivo di non creare discriminazioni di trattamento tra le provenienze da Paesi terzi e le provenienze comunitarie, le sovvenzioni di che trattasi devono essere corrisposte al momento stesso dell'importazione ed è, pertanto, necessario prevedere una apposita procedura per il loro pagamento agli aventi diritto, tramite i ricevitori delle dogane.

Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di porre in applicazione l'agevolazione prevista dal citato articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, è stato emanato il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, con il quale è stato stabilito:

1) con l'articolo 1 la riduzione del prelievo all'importazione da Paesi estranei alla

Comunità economica europea di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e di durra e di miglio, nonchè le corrispondenti sovvenzioni per le provenienze dagli Stati membri della CEE;

2) con l'articolo 2 l'applicazione alle spedizioni dei cereali di che trattasi verso gli Stati membri della CEE delle tasse previste in relazione alle corrispondenti agevolazioni concesse all'atto dell'importazione;

3) con l'articolo 3 la possibilità di estendere le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli ai prodotti per i quali tali riduzioni, sovvenzioni e tasse saranno stabilite dai competenti organi comunitari, in relazione alle sovvenzioni, riduzioni e tasse di cui al presente provvedimento;

4) con gli articoli 4 e 5 vengono stabilite le norme per il pagamento delle sovvenzioni di che trattasi a mezzo dei ricevitori delle dogane;

5) con l'articolo 6 si prevede l'ammontare della spesa derivante dalla corresponsione delle sovvenzioni previste dal decreto, nonchè si determinano le norme per far affluire ai capitoli del bilancio delle entrate i rimborsi che saranno effettuati dal FEAOG e le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di cui agli articoli 2 e 3;

6) con l'articolo 7, infine, si stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 14 ottobre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 81 della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 90/67 adottato l'8 maggio 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea relativo alle misure transitorie per l'applicazione dei prezzi comuni nel settore dei cereali;

Visto il Regolamento n. 120/67 adottato il 13 giugno 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità alle esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 23 contenuti rispettivamente nei Regolamenti comunitari 90/67 e 120/67;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e la programmazione economica e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 1967, all'importazione di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio in provenienza da Paesi estranei alla Comunità economica europea, i prelievi sono ridotti nella misura e con i criteri stabiliti dall'articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e relative norme di applicazione.

Per gli stessi cereali di cui al comma precedente in provenienza dagli Stati membri della Comunità economica europea (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda) sono concesse le sovvenzioni di cui al citato articolo 23 del regolamento n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso articolo 23 del regolamento n. 120/67 e relative norme di applicazione, a condizione che gli operatori ne facciano esplicita richiesta nella dichiarazione doganale di importazione definitiva di cui all'articolo 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini della concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui al paragrafo 1 del citato articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, i cereali indicati nello stesso paragrafo 1 si considerano importati via mare se trasportati nel territorio della Repubblica con navi provenienti direttamente dai porti esteri d'imbarco, caricati alla rinfusa, ivi compresi i sacchi ferma-carico, ad esclusione dei quantitativi riposti su autocarri, vagoni ferroviari o altri veicoli o recipienti, ancorché caricati sulle navi medesime.

In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse.

Le norme, le condizioni e le modalità per la concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2 nonché per l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le somme corrisposte agli operatori per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non sono soggette ad imposte, tasse, tributi o contributi di qualsiasi specie.

Art. 2

A decorrere dal 1° luglio 1967 le spedizioni di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio verso gli Stati membri della Comunità economica europea sono soggette al pagamento delle tasse di cui all'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 90/67 e all'articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari nn. 90/67 e 120/67 e relative norme di applicazione.

Art. 3

Le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai prodotti per i quali tali riduzioni o sovvenzioni o tasse saranno stabilite dai competenti Organi comunitari in relazione alle riduzioni, alle sovvenzioni ed alle tasse stabilite per i cereali di base di cui all'articolo 1.

Art. 4

Il pagamento delle somme corrispondenti alle sovvenzioni di cui al presente decreto è disposto dai ricevitori delle dogane.

I ricevitori delle dogane che potranno disporre i pagamenti delle sovvenzioni, nonché le norme e le modalità da osservare per la liquidazione e il pagamento delle sovvenzioni stesse sono stabiliti con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5

Il ricevitore doganale dispone il pagamento delle sovvenzioni previste dal presente decreto con ordinativi a favore degli aventi diritto su aperture di credito disposte a suo favore dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accredito di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate all'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal Ricevitore doganale predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del presente decreto, valutato in lire 6.600.000.000 fino al 31 dicembre 1967, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo in dipendenza dell'aumento dei prezzi di soglia dei cereali da foraggio a partire dal 1° luglio 1967 per effetto delle vigenti norme comunitarie.

I rimborsi a carico del Fondo agricolo europeo orientamento e garanzia della Comunità economica europea per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno fatti affluire al bilancio dell'entrata dello Stato.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di cui agli articoli 2 e 3, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 1° luglio 1967 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO
— RESTIVO — ANDREOTTI
— PIERACCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.